

All'Assemblea dei soci della Società

Relazione unitaria del collegio sindacale, ai sensi dell'art.2429 cod.civ. e dell'art.14 D.Lgs.39/2010

Premessa

Il Collegio sindacale della Società fu incaricato di esercitare, in aggiunta alle tipiche funzioni di organo di vigilanza, previste dall'art. 2403 cod.civ., anche le funzioni di organo di controllo contabile, disposte dall'art. 2409-bis cod.civ. .

Lo Statuto societario non dispone ulteriori obblighi informativi a carico del Collegio .

Pertanto il Collegio, oltre a dovere fornire annualmente le informazioni, osservazioni e proposte di cui all'art. 2429 com. 2 cod.civ., è tenuto anche ad esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio ed a illustrare i risultati della revisione legale effettuata, come sancito dall'art. 14 D.Lgs. 39/2010.

Per ottemperare ai due obblighi in modo chiaro, anche tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC), propone con questo testo una relazione unitaria, comprendente le due seguenti sezioni :

- A) Relazione del revisore indipendente, ai sensi dell'art.14 D.Lgs. 39/2010;
- B) Relazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art.2429 co.2 cod. civ.

A) Relazione del revisore indipendente, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010

A.1. Revisione contabile del bilancio d'esercizio

A.1.1. Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 della vostra Società (in seguito "il Bilancio").

Il Bilancio è costituito dai prospetti contabili dello stato patrimoniale alla data 31/12/2020, del conto economico e del rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Il Bilancio è redatto con riferimento alle norme italiane che lo disciplinano, contenute nella Sezione 9^a Libro V Titolo V Capo V del Codice civile, applicando dei Principi contabili nazionali, predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

A.1.2. Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità, secondo tali principi, sono descritte nei successivi paragrafi.

Nella attività di revisione ci siamo mantenuti indipendenti rispetto alla Società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

A.1.3. Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio perchè fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono altresì responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

A.1.4. Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Obiettivi del revisore sono :

- l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio sul bilancio stesso.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione citati individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), in relazione alla nostra responsabilità :

- abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile;
- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi ed abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile, allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella presente relazione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

A.1.5. Giudizio

A conclusione della revisione eseguita, possiamo esprimere il seguente giudizio.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di "Solco Brescia - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale" fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi finanziari per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, contenute nella Sezione 9^a Libro V Titolo V Capo V del Codice civile, ed ai Principi contabili nazionali, predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

A.1.6. Richiami di informativa

A.1.6.1. La continuità aziendale e gli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19

Tra i principi di redazione del bilancio, la legislazione nazionale (art.2423-bis cod.civ.) annovera quello della continuità aziendale, secondo il quale la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività. Secondo tale prospettiva, l'azienda deve essere in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro.

L'emergenza dovuta alla pandemia Covid-19 ha indebolito notevolmente la capacità, da parte di molte realtà aziendali, di garantire la propria continuità. Queste difficoltà hanno spinto il Legislatore a consentire (art.38-quater DL 19/05/2020 n.34) deroghe ai criteri ordinari di valutazione della continuità stessa, affinché i bilanci non dovessero rilevare valori contabili particolarmente negativi .

Riguardo a queste possibili problematiche, riteniamo utile richiamare l'attenzione del lettore su alcuni punti della nota integrativa.

Al paragrafo "Prospettiva della continuità aziendale", si dichiara :

"(La) comune azione di governance, attenta e prudente nell'affrontare sia il percorso di consolidamento delle quattro realtà consortili sia le criticità connesse alla pandemia da COVID-19, ha trovato sintesi nelle seguenti evidenze:

- *la gestione aziendale è stata in grado di soddisfare gli impegni finanziari. La liquidità primaria, pari a 1,03, in crescita rispetto all'esercizio 2019, esprime la capacità del consorzio di far fronte alle uscite future, derivati dall'estinzione delle passività a breve, con le entrate future provenienti dal realizzo delle poste maggiormente liquide delle attività correnti. In sintesi si evidenzia un buon equilibrio finanziario;*
- *il tasso di rendimento del capitale proprio, R.O.E., espressione della convenienza di una cooperativa ad investire in qualità di consorziata, evidenzia una sostanziale tenuta rispetto al 2019.*

Per quanto sopra esposto, comprovata la continuità aziendale per l'esercizio chiuso al 31.12.2020, si ritiene di poter escludere interventi sui valori esposti nel presente bilancio, nella prospettiva della continuità aziendale."

Pertanto, in riferimento alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, gli Amministratori hanno ritenuto non necessario ricorrere alla deroga agli ordinari criteri di valutazione, concessa dall'art.38-quater DL 19/05/2020 n.34.

A.2. Relazione ai sensi di altre disposizioni di legge e regolamentari

A.2.1. Giudizio sulla Relazione sulla gestione

Abbiamo svolto, altresì, la revisione della Relazione sulla gestione, che accompagna il Bilancio della vostra Società.

La Relazione sulla gestione è redatta con riferimento alle norme italiane che la disciplinano, contenute nell'art.2428 Codice civile.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione della Relazione sulla gestione, incluse la sua coerenza con il bilancio di esercizio che accompagna e la sua conformità alle norme di legge.

E' nostra responsabilità esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge .

Per esprimere il giudizio abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione (SA Italia) n.720-B. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui esprimere il seguente giudizio.

La Relazione sulla gestione che accompagna il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di "Solco Brescia - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale", è coerente con il bilancio stesso ed è conforme alle norme di legge.

Sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, non abbiamo individuato errori significativi nella relazione sulla gestione.

B. Relazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art.2429 com.2 cod. civ.

B.1. Attività svolta dal Collegio e dai sindaci nell'adempimento dei propri doveri (art.2429 co.2 per.1 par.2^ cod.civ.)

B.1.1. Organizzazione e svolgimento dell'attività

Nel periodo compreso tra la data 08/06/2020 (redazione della relazione 2020) e la data di stesura della presente, il Collegio ha esercitato le obbligatorie attività di controllo e vigilanza nei confronti della Società. La nostra operatività è stata particolarmente influenzata dalle limitazioni imposte per l'emergenza pandemica da Covid-19 e dagli effetti sulle strutture aziendali e societarie generati dalla incorporazione dei consorzi territoriali Inrete, Laghi, Valli.

Ciascun sindaco ha effettuato periodicamente l'autovalutazione della propria indipendenza, con esito positivo.

L'attività è stata preceduta da una fase di pianificazione nella quale sono stati valutati i rischi intrinseci e le criticità in relazione alle dimensioni e alle problematiche della Società, anche sulla base del riscontro rispetto a quanto già noto. In tal senso, i sindaci, essendo in carica dall'anno 2016, hanno maturato un significativo grado di conoscenza della realtà societaria.

In esito a questo esame, abbiamo rilevato che, mentre il tipo di attività esercitata si è mantenuto invariato, significativi cambiamenti si sono realizzati dall'inizio dell'anno 2021 nell'assetto organizzativo e contabile della Società, a seguito dell'incorporazione dei tre consorzi territoriali definita al termine del 2020. I nostri controlli sono stati organizzati sulla base di tali presupposti.

Allo scopo di svolgere al meglio il nostro lavoro:

- abbiamo effettuato verifiche, controlli ed ispezioni, ma anche raccolto informazioni in varie sedi o presso soggetti sia interni che esterni alla Società;
- abbiamo presenziato alle riunioni degli organi societari svoltesi durante l'esercizio, prestando la massima attenzione ai lavori e a quanto riportato sui relativi verbali ;
- abbiamo avuto contatti con :
 - gli amministratori, i responsabili delle funzioni aziendali ed il personale amministrativo, sia intervenendo in sede che mediante canali telefonici o telematici . I rapporti con le persone che compongono la struttura si sono ispirati alla reciproca collaborazione, nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati ed avendo chiarito quelli del Collegio;
 - i consulenti che assistono la Società in materia di fisco, contabilità e bilancio, assumendo informazioni circa temi di natura tecnica e specifica;
 - l'Organismo di vigilanza istituito nell'ambito del modello organizzativo previsto ex D.Lgs. 231/2001, acquisendo informazioni e prendendo visione della sua relazione .

B.1.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto societario

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto societario. La vigilanza ha avuto per oggetto gli atti della Società e le deliberazioni prese dagli organi societari.

Il controllo è stato effettuato prevalentemente con riferimento alla normativa civilistica in materia di società. Ove possibile, si è vigilato anche con riferimento alle normative in materia di tributi, contribuzione per la previdenza ed assistenza dei lavoratori e alle più diffuse disposizioni che disciplinano le attività imprenditoriali (lavoro, tutela della riservatezza dei dati personali (*privacy*), salute dei lavoratori e sicurezza dei luoghi di lavoro, limitazioni all'uso di contante per la lotta al riciclaggio finanziario).

Dall'esame della relazione dell'Organismo di vigilanza, non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate in questa sede.

Particolare attenzione è stata posta alla regolarità degli adempimenti da rispettare in occasione della fusione per incorporazione dei consorzi territoriali.

In base alle verifiche svolte, possiamo ragionevolmente affermare che gli atti della Società e le

deliberazioni prese dagli organi societari sono stati conformi alla legge ed allo statuto societario.

B.1.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo preso conoscenza della gestione della Società, delle operazioni attuate di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, della prevedibile evoluzione dell'attività svolta, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura straordinaria, al fine di individuarne l'impatto economico, finanziario e patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, monitorati con periodicità costante.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate, non sono state rilevate operazioni atipiche od inusuali. In esito alla vigilanza effettuata, possiamo ragionevolmente affermare che le operazioni attuate, ed in particolar modo l'operazione di fusione per incorporazione che ha caratterizzato l'anno 2020, rispettano i principi di corretta amministrazione, non essendo manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale .

B.1.4. Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità.

Abbiamo esaminato periodicamente la struttura organizzativa dell'impresa, per valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze poste dall'andamento della gestione.

Abbiamo posto particolare attenzione alla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni, alla chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione ed alla presenza di una costante verifica da parte di ogni responsabile sul lavoro svolto dai collaboratori.

Abbiamo potuto riscontrare che:

- il livello della preparazione tecnica del personale amministrativo resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali da rilevare e dispone di una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale e societaria non sono mutati e pertanto hanno conoscenza dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie.

Gli assetti osservati hanno dovuto necessariamente essere rivisitati ed armonizzati a seguito del processo di fusione societaria deliberato. Dopo un inizio 2021 che ha visto le strutture aziendali impegnate in una riorganizzazione non semplice, adesso le varie componenti hanno raggiunto un equilibrio accettabile.

In esito al lavoro svolto, possiamo ragionevolmente assicurare che l'assetto organizzativo, amministrativo, contabile è adeguato al tipo di attività svolta, alle dimensioni ed al grado di complessità della azienda ed agli obblighi da rispettare, ed abbia funzionato normalmente.

In particolare, l'assetto contabile è idoneo a rappresentare correttamente e chiaramente i fatti di gestione, la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico. L'assetto consente inoltre di fornire le informazioni necessarie ad adempiere correttamente agli obblighi civilistici in materia di bilancio, a quelli fiscali, previdenziali e relativi alla disciplina del lavoro.

B.1.5. Altri adempimenti richiesti dal Codice civile

Il Collegio si è riunito 7 volte, alle date : 11/06/2020, 09/09/2020, 18/09/2020, 03/12/2020, 03/03/2021, 27/05/2021, 11/06/2021, rispettando la frequenza prevista per legge "almeno ogni novanta giorni" (art.2404 Cod.civ.).

Le deliberazioni ed i verbali delle riunioni sono stati tutti approvati all'unanimità e trascritti sull'apposito libro.

I sindaci hanno presenziato alle riunioni degli organi societari svoltesi nel periodo (art.2405 cod.civ.):

- Consiglio di Amministrazione, alle date : 30/07/2020, 16/09/2020, 05/10/2020, 13/11/2020, 18/12/2020, 18/12/2020, 08/02/2020, 31/03/2020, 23/04/2020, 31/05/2020;
- Assemblea dei soci, alle date : 23/07/2020, 29/09/2020, 01/03/2021, 19/05/2021.

In occasione della riunione dell'assemblea dei soci per la discussione del bilancio di esercizio 2019, abbiamo redatto l'apposita relazione, riferendo sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta

nell'adempimento dei propri doveri, facendo le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione (art. 2429 cod.civ.). Nella stessa relazione, abbiamo :

- documentato la condizione di prevalenza mutualistica della cooperativa (art.2515 cod.civ.);
- indicato specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545 cod.civ.) .

B.1.6. Altre possibili attività previste dal codice civile

In riferimento agli altri eventuali adempimenti del Collegio, si espongono le seguenti precisazioni.

E' stata regolarmente effettuata l'iscrizione nel Registro imprese della cessazione di un amministratore dal proprio ufficio (art.2385 com.3).

Non sono stati deliberati compensi ad amministratori investiti di particolari incarichi, che richiedessero il parere del Collegio (art.2389).

Non sono state rilevate operazioni attuate dagli amministratori in situazioni di conflitto di interesse (art.2391).

Non sono stati deliberati aumenti di capitale che richiedessero il parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni da parte del Collegio (art.2441).

Non sono istituiti patrimoni destinati che richiedano la relazione del Collegio sul rendiconto finale degli amministratori (art.2447).

Non si sono rilevati casi di omissioni o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori nella convocazione dell'Assemblea, né fatti censurabili di rilevante gravità che richiedessero urgente necessità di provvedere (art.2406).

Non sono pervenute denunce di fatti censurabili da soci (art.2408).

Non si sono ravvisate irregolarità degli amministratori nella gestione della Società tali da richiedere denunce da parte del Collegio (art.2409).

B.1.7. Attività richieste da altre leggi e dallo Statuto.

In qualità di organo di controllo contabile:

- abbiamo espresso con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 ed illustrato i risultati della revisione legale (art. 14 co. 1 lett. a) D.Lgs. 39/2010);
- abbiamo periodicamente verificato, durante l'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (art. 14 co. 1 lett. b) D.Lgs. 39/2010);
- abbiamo apposto la nostra firma sulle dichiarazioni fiscali per imposte sui redditi, IRAP, sostituti di imposta.

Lo Statuto non prevede ulteriori compiti per il Collegio sindacale.

B.1.8. Adempimenti richiesti per le cooperative

B.1.8.1. Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 cod.civ.)

La Società è costituita come società consortile in forma di cooperativa.

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle relative imprese (artt.2602 e 2615-ter cod.civ.).

Lo scopo mutualistico statutario è così espresso all'articolo 3:

- 1. Il Consorzio persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, offrendo ai soci imprenditori opportunità di integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse.*
- 2. Il Consorzio si propone di realizzare beni, servizi e/o progetti in favore dei soci e delle comunità in cui opera, anche tramite i soci.*

Lo scopo mutualistico statutario è ribadito e dettagliato all'articolo 4 in cui si sottolinea lo svolgimento di numerose attività a favore dei soci e l'attenzione ai lavoratori ed alle persone svantaggiate.

Lo scopo mutualistico è poi ribadito nell'articolo 4, qui sintetizzato:

"(...) il Consorzio, costituito anche ai sensi dell'art.8 della legge 381/91, ha come oggetto: - Promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali [...], coordinando l'attività tra le cooperative stesse; - Fornire alle associate servizi di supporto e consulenza [...] ed offrire quant'altro necessario per migliorare la loro efficacia

operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al lavoro persone svantaggiate ex art.4 L.381/91 [...]; - Promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza [...]; - Favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative [...]; - Gestire, sia direttamente che attraverso le cooperative socie, attività di formazione ed addestramento [...]; - fornire ai soci beni, servizi, lavori a condizioni migliori e più funzionali a quelle che singolarmente potrebbero avere; - Promuovere in nome e per conto dei consorziati [...] quanto necessario per permettere e agevolare la partecipazione agli appalti [...]."

Lo scopo statutario qualifica la Società come società consortile in forma di cooperativa sociale .

In riferimento allo scambio mutualistico, lo Statuto non dispone obblighi particolari a carico dei soci. E' in vigore, invece, un Regolamento dei rapporti con i soci, che sarà sottoposto a modifica, il quale disciplina aspetti vari, quali: l'informazione al Consorzio circa la situazione economica, finanziaria e operativa del socio, la gestione di trattative con soggetti esterni, i vincoli e obblighi a carico dei soci assegnatari di lavori, i criteri di assegnazione dei lavori, il controllo sui lavori assegnati, la contribuzione a carico del socio per la copertura dei costi generali, il pagamento dei lavori assegnati.

La Cooperativa è attiva dall'anno 1983 e dispone di una struttura aziendale organizzata, grazie alla quale può proporre funzioni di general contractor in gare e gestioni di appalti, servizi tipici delle agenzie di lavoro, attività di formazione e addestramento, servizi vari per le imprese.

La società realizza lo scambio mutualistico soprattutto attraverso l'acquisizione di servizi dai soci, necessari per la realizzazione delle attività da svolgere dietro appalto.

I criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e le modalità di realizzazione dello scambio mutualistico sono stati conformi allo scopo statutario ed alle finalità consortili.

B.1.8.2. Condizione di prevalenza mutualistica (art. 2513 cod.civ.)

Nel corso dell'esercizio la Cooperativa ha effettuato scambi mutualistici con i soci nel seguente modo:

- prestazione di servizi vari a favore dei soci, quali: attività di general contractor per ottenere la assegnazione di appalti, agenzia per il lavoro, attività di formazione e addestramento del personale, certificazione della qualità dei processi produttivi;
- acquisto di servizi vari dai soci per la realizzazione di attività rivolte sia a soci che a terzi, quali: attività varie esplicate in qualità di appaltatore, gestione di agenzia per il lavoro.

Nella tabella successiva sono esposti i valori economici relativi agli scambi mutualistici con i soci e a quelli con il mercato, con il calcolo del coefficiente di mutualità e la valutazione della prevalenza mutualistica.

prevalenza mutualistica		
anno	2020	2019
attività svolta in favore dei soci [A]		
A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni :		
> verso soci [a1]	903.088	1.156.529
> totale [a2]	31.266.807	21.377.609
coefficiente di mutualità [a%=a1:a2]	2,89%	5,41%
attività svolta avvalendosi degli apporti di servizi dai soci [B]		
B7 Costi della produzione per servizi :		
> conferiti da soci [b1]	26.715.493	17.987.705
> totale [b2]	29.739.119	20.491.803
coefficiente di mutualità [b%=b1:b2]	89,83%	87,78%
coefficiente di mutualità ponderato [c%=(a1+b1):(a2+b2)]	45,27%	45,72%
coefficiente di mutualità > 50%	NO	NO
qualifica di "cooperativa a mutualità prevalente" [condizione : coefficiente di mutualità > 50,00% in almeno uno degli ultimi due esercizi]	NO	

Pertanto, secondo le disposizioni degli articoli 2512, 2513 e 2545-octies, la Società sarebbe qualificabile "Cooperativa a mutualità non prevalente". Tuttavia, trattandosi di cooperativa sociale che rispetta le norme in materia e al contempo di consorzio avente base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali, la società è qualificabile "cooperativa a mutualità prevalente di diritto" [art.111-septies norme attuazione cod.civ.].

B.2. Risultato dell'esercizio sociale (art.2429 co.2 per.1 par.1^ cod.civ.)

Il risultato dell'esercizio è un utile pari a € 66.530 ed emerge dai dati esposti nel Conto Economico, così sintetizzabili:

<i>voce</i>	<i>Importo</i>
Principali aggregati del Conto economico	
Valore della produzione (A)	31.677.918
Costi della produzione (B)	-31.599.888
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	78.030
Partite finanziarie	-4.514
Rettifiche valore attività finanziarie	14
Imposte sul reddito	-7.000
Risultato generale	66.530

Il risultato trova conferma nei dati esposti nello Stato Patrimoniale, così sintetizzabili :

<i>voce</i>	<i>Importo</i>
Principali aggregati dello Stato patrimoniale	
Attività [A]	17.154.289
Passività	16.198.828
Patrimonio netto senza il risultato di esercizio	888.831
Totale Passività e Patrimonio netto [B]	17.087.759
Differenza tra A e B	66.530

B.3. Osservazioni e proposte in ordine al bilancio di esercizio (art.2429 co.2 per.1 parte 3^ cod.civ.)

È stato esaminato il progetto di bilancio sottoposto alla vostra approvazione e, oltre a quanto è già stato esposto nel paragrafo A, si forniscono le seguenti informazioni.

La comparazione dei dati contabili esposti nei prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico non è sufficientemente significativa perché, come richiesto dai principi contabili, mette a confronto per il 2020 i dati consolidati dei 4 consorzi partecipanti alla fusione e per il 2019 i dati del solo Consorzio Solco. Per ovviare a questi limiti, è stato inserito un prospetto che dettaglia analiticamente, sia per il 2019 che per il 2020, l'aggregazione ed il consolidamento dei dati contabili dei 4 consorzi.

Sono state verificate l'impostazione data al progetto di bilancio, la sua generale conformità alla legge per quello che riguarda i principi di redazione, la struttura ed il contenuto dei prospetti contabili, i criteri di valutazione delle voci, il contenuto della nota integrativa.

In merito alla possibilità, ai sensi dell'art. 2423 co. 5 cod. civ., di derogare ai principi di legge in materia di redazione del bilancio qualora essi siano incompatibili con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, si rileva che la deroga non è stata applicata.

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza. Come richiesto dall'art. 2426 cod.civ., dopo specifico controllo, abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di :

- costi di impianto e di ampliamento (voce B.I.1.), al netto della quota di ammortamento per € 23.901, per € 95.606 (119.507 valore lordo), costituiti essenzialmente da costi sostenuti per la procedura di fusione;
- costi di sviluppo (voce B.I.2.), già iscritti nel bilancio del Consorzio Valli, al netto della quota di ammortamento per € 2.081, per € 5.483 (7.564 valore lordo).
- avviamento (voce B.I.5.) per € 53.300, di cui € 38.500 già iscritto nel bilancio di Consorzio Inrete.

Abbiamo esaminato il Rendiconto finanziario e possiamo dichiarare che espone l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, e i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dalle varie attività.

Abbiamo esaminato la relazione sulla gestione e possiamo dichiarare che espone le informazioni richieste per legge, illustrando in modo adeguato ed esauriente la situazione della Società, l'andamento ed il risultato della gestione, nonché i principali rischi e incertezze cui essa è esposta.

In conclusione non abbiamo osservazioni o proposte da avanzare in merito al bilancio.

B.4. Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio di esercizio (art.2429 co.2 per.1 par.3^ cod.civ.)

In considerazione di quanto già dichiarato nei paragrafi precedenti, non si hanno osservazioni da avanzare e pertanto si propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 così come presentato dall'organo di amministrazione.

In merito alla proposta circa la destinazione dell'utile, riportata nella tabella successiva, si rileva che essa rispetta gli obblighi di legge per quanto riguarda la quota da destinare al Fondo mutualistico e la quota da accantonare alla Riserva legale. L'accantonamento della parte residua alla Riserva indivisibile è in linea con le facoltà concesse dalla legge e dallo Statuto.

DESTINAZIONE DELL'UTILE				
<i>descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>norma</i>	<i>% minima</i>	<i>importo minimo</i>
utile	66.530,00			
destinazione :				
devoluzione al fondo mutualistico	1.996,00	art.11 L. 59/1992	3%	1.995,90
accantonamento alla riserva legale	19.959,00	art.2545 quater cod.civ.	30%	19.959,00
accantonamento alla riserva di utili indivisibile	44.575,00	art.2545 quater cod.civ. e art.26 statuto		
totale destinazioni	66.530,00			

11 giugno 2020

Il Collegio sindacale

(firma Pierleonardo Valcamonico) _____

(firma Gian Paolo Perrotti) _____

(firma Sergio La Rosa) _____